

Statuto dell'Associazione Nazionale Farmacisti Volontari per la protezione Civile

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Denominazione, sede e durata

1. E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "Associazione Nazionale Coordinamento farmacisti volontari per la Protezione Civile".
2. La sede dell'Associazione è a Roma in via Palestro n° 75; essa può essere trasferita per decisione del Comitato Direttivo.
3. La durata è illimitata.

Art. 2 Caratteristiche

1. L'Associazione ha fini di solidarietà, è apolitica, aconfessionale e non persegue scopi di lucro anche indiretto.

Art. 3 Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e la sua attività si svolge nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11.8.91 n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e sue successive modifiche, dalle altre leggi statali, nonché da quelle regionali e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

Art. 4 Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di vita della stessa.

TITOLO II: FINALITÀ'

Art. 5 Finalità

1. L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo, tramite il coordinamento delle strutture territoriali aderenti, di operare nel campo dell'attività di Protezione Civile, svolgendo in particolare attività di soccorso e intervento in caso di calamità naturali, operando su richiesta e sotto il coordinamento del Sistema Sanitario della Regione/PA colpita, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei soci. Lo scopo è quello di garantire l'approvvigionamento, la distribuzione, il controllo di qualità e lo smistamento dei medicinali pervenuti nelle zone interessate dall'evento eccezionale nel caso in cui tale servizio venga a mancare, accelerando così il ripristino delle normali condizioni di vita.
2. L'Associazione contribuisce altresì, ove possibile, all'allestimento di PRESID FARMACEUTICI DA CAMPO (P.F.C.) a cui ogni organizzazione della funzione sanità possa appoggiarsi per il riapprovvigionamento del farmaco nei POSTI MEDICI AVANZATI (P.M.A.). L'Associazione provvede altresì a dare il proprio contributo ad ogni altra struttura temporanea o definitiva, di utilità o impiego nell'evento calamitoso.

3. L'Associazione si prefigge inoltre di attuare attività di formazione e addestramento educative e pratiche, anche con la partecipazione alle prove di simulazione organizzate dalle Autorità competenti per il soccorso e l'intervento in caso di calamità naturali.
4. L'Associazione coopera con Enti ed Associazioni aventi finalità convergenti.
5. L'Associazione può costituire, anche tramite le proprie sezioni, nuclei provinciali attrezzati per gli interventi nelle attività di Protezione Civile.
6. Ulteriori campi di impiego dell'Associazione possono essere di volta in volta identificati secondo le necessità locali del territorio in tema di protezione civile.

Art. 6 Ambito di attuazione delle finalità

1. L'Associazione integra la propria opera con altri soggetti nel quadro normativo ed operativo della Protezione Civile a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale.

TITOLO III: LE SEZIONI PROVINCIALI

Art. 7 Sezioni Provinciali o Interprovinciali

1. Le Sezioni hanno ambito provinciale, interprovinciale o regionale e costituiscono autonome associazioni territoriali e devono iscriversi agli albi territoriali del volontariato.
2. Per la costituzione di una Sezione Provinciale o Interprovinciale o regionale occorrono almeno dieci persone fisiche. Qualora non vi sia un numero di persone sufficiente alla costituzione di una Sezione Provinciale o Interprovinciale, le persone interessate potranno presentare domanda di ammissione alla Sezione Provinciale o Interprovinciale più vicina per ambito territoriale.
3. Possono aderire alle Sezioni Provinciali o Interprovinciali o regionale le persone iscritte ad un albo provinciale dei farmacisti che condividano le finalità dell'Associazione che siano mosse da spirito di solidarietà nonché le persone fisiche, anche non iscritte ad un albo dei farmacisti, a cui possono essere affidate esclusivamente mansioni logistiche - organizzative.
4. Le Sezioni Provinciali o Interprovinciali o regionale si costituiscono mediante proprio atto costitutivo e adottano uno Statuto i cui contenuti devono essere conformi alle disposizioni del presente Statuto e assumono la denominazione di "Associazione Nazionale Farmacisti Volontari per la protezione Civile – Sezione". L'atto costitutivo, lo statuto delle Sezioni ed eventuali successive variazioni devono essere sottoposti alla preventiva approvazione del Comitato Direttivo Nazionale.
5. Le Sezioni Provinciali o Interprovinciali o regionale aderiscono all'Associazione nazionale e sono istituzionalmente e strutturalmente autonome con una distinta responsabilità di gestione organizzativa e finanziaria. Esse perseguono le finalità previste dall'articolo 5.
6. Le Sezioni Provinciali o Interprovinciali o regionale svolgono le seguenti funzioni:
 - a) fissano la quota di iscrizione annuale dei propri soci;
 - b) deliberano sulle iscrizioni dei propri soci;
 - c) organizzano e garantiscono l'attività sociale e la formazione degli iscritti;
 - d) annualmente versano il contributo all'Associazione nazionale e inviano alla stessa l'elenco dei propri soci.
7. Sono organi della Sezione Provinciale o Interprovinciale o Regionale:
 - a) l'Assemblea Provinciale o Interprovinciale o Regionale dei soci;